

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6096

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, MACCIOTTA, GHEZZI, VISCO

Presentata il 14 novembre 1991

Norme per la determinazione degli oneri finanziari derivanti dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione in materia di pubblico impiego

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di introdurre nuovi strumenti di governo della spesa per il pubblico impiego. Questa componente di gran peso della spesa pubblica complessiva è da alcuni anni, ormai, soggetta ad incrementi del tutto fuori controllo, che dimostrano da un lato la totale inefficacia della politica dei « tetti » alla spesa per i contratti adottata dal Governo, e dall'altro l'insufficienza dei meccanismi di finanziamento previsti all'articolo 15 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

In ordine all'entità di tali incrementi, basti considerare che per il complesso delle pubbliche amministrazioni si è passati, come spesa per redditi da lavoro dipendente, comprensivi di contributi sociali, da 56.135 miliardi di lire del 1981 ai 164.759 nel 1990, ed ai 181.235, se-

condo stime presuntive, per l'anno in corso. Più in generale, per la mole di dati quantitativi e per l'accuratezza delle valutazioni di merito, si può fare riferimento alla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1990.

Con tali precedenti, le indicazioni relative all'incremento della spesa per i contratti del pubblico impiego, 4,5 per cento, fornite dal Governo nel quadro dei provvedimenti finanziari relativi al 1992, appaiono quantomeno illusorie.

In realtà, è andato in crisi l'intero sistema di relazioni sindacali e di procedure normative istituito dalla legge quadro sul pubblico impiego, sistema fondato sul compromesso tra il riconoscimento della contrattazione come fonte di regolazione del rapporto d'impiego ed il mantenimento della disciplina pubblicistica di

questo. Tale compromesso, sul terreno della spesa, ha comportato una sommatoria degli effetti di accordi, leggi nazionali e regionali, sentenze della magistratura amministrativa, circolari, delibere e provvedimenti amministrativi, spesso interagenti gli uni sulle altre.

Inoltre, si sono registrate profonde distorsioni nelle procedure contrattuali, in ordine ai tempi delle medesime e, soprattutto, al ruolo negoziale giocato dal Governo.

Si è diffuso, di conseguenza, il convincimento della necessità di una riforma del rapporto di impiego, che lo sottragga alla disciplina pubblicistica e lo affidi per intero ad una dialettica contrattuale reale.

Tale orientamento ha prodotto un confronto su tale materia tra confederazioni sindacali e Governo; questo confronto è ormai pervenuto alla fase della redazione di schemi di normative. Vi sono state, inoltre, alcune iniziative parlamentari, come la proposta atto Camera n. 4248, presentata da alcuni dei presentatori del presente testo.

In tale contesto, la presente proposta mette a fuoco delle ipotesi di soluzione relative alle due questioni di maggior rilievo, sul versante del governo della spesa: la prima è costituita dall'indicazione della quantità complessiva di risorse finanziarie da destinare alla retribuzione del personale; la seconda, dalla distinzione di ruoli tra politica ed amministrazione nella conduzione delle trattative con le organizzazioni sindacali.

All'articolo 1, si affida alla legge finanziaria la determinazione dell'importo massimo della spesa relativa al trattamento economico e normativo di tutti i pubblici dipendenti. È questa, infatti, la grandezza da tenere sotto osservazione e controllo, più che l'incremento di spesa da destinare ai contratti.

In generale (articolo 1), per ciascun anno il legislatore dovrà operare una valutazione complessa, a partire dalla spesa globale per il personale consolidata nell'anno precedente, in base ai seguenti elementi: le possibilità di incremento in relazione ai contratti in procinto o in corso

di negoziazione; gli ulteriori eventuali incrementi prevedibili per leggi in corso di approvazione; le esigenze e le disponibilità di impiego di risorse umane negli apparati pubblici; gli obiettivi generali della manovra finanziaria in corso.

In particolare, per i contratti, la legge finanziaria indicherà i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse tra i diversi comparti a livelli di negoziazione. L'importo aggiuntivo di spesa da destinare ai contratti, in tale contesto, non costituirà l'unica fonte di finanziamento dei medesimi, potendo essere integrato da risorse recuperate all'interno della spesa consolidata negli anni precedenti, attraverso l'eliminazione di sprechi, distorsioni, eccedenze.

L'importo globale della spesa per il personale va, poi, suddiviso e precisato dalle singole amministrazioni ed enti sia nei rispettivi bilanci di previsione, sia nei rendiconti a consuntivo (articolo 2).

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, occorre temperare la salvaguardia dell'autonomia finanziaria e gestionale con le esigenze di trasparenza e rigore nella determinazione della spesa per il personale.

Perciò, all'articolo 1, comma 3, si collega il meccanismo di finanziamento delle maggiori spese derivanti dalla contrattazione per questo comparto con l'entrata in vigore delle norme sull'autonomia impositiva.

Il collegamento viene impostato nei termini seguenti: gli oneri derivanti dagli accordi nazionali di comparto, stipulati centralmente, dovranno essere finanziati gravando sui trasferimenti a carico dello Stato e sugli introiti derivanti dalle imposte locali, all'aliquota minima. Difatti, nel progetto di riforma della finanza locale, le entrate derivanti dalle nuove imposte locali risulterebbero, a livello di aliquota minima, sostitutive di una quota di trasferimenti a carico dello Stato, che verrebbe meno in corrispondenza della soppressione delle imposte locali. Così, sostanzialmente, i contratti nazionali continuerebbero ad essere finanziati con risorse di provenienza statale o sostitutive di trasferimenti statali attuali.

Invece, gli accordi integrativi, ovvero quelli stipulati a livello di singolo ente, dovranno finanziarsi con maggiorazioni delle imposte locali, in modo da affidare alla autonoma valutazione degli organi di direzione degli enti, ed in definitiva agli elettori, il rapporto tra spese aggiuntive per il personale, maggiore carico fiscale ed incrementi quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici resi dagli apparati.

Naturalmente, per tutti i comparti, maggiori spese per il personale potranno essere decise anche a livello nazionale, sia in sede contrattuale che in sede legislativa. Difatti il vincolo alla spesa complessiva del personale previsto all'articolo 1 ha forza di legge e come tale può essere superato da leggi successive.

Le modifiche che si propongono a tale riguardo, nella presente proposta (articolo 1, commi 4 e 5) sono due: la prima consiste nello spostare dal Governo verso il Parlamento il punto di decisione delle maggiori spese dovute alla contrattazione, e la seconda nell'obbligo di coprire le maggiori spese — siano esse dovute alla contrattazione od a leggi sull'amministrazione — attraverso una corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa corrente (oppure attraverso un corrispondente aumento di entrate fiscali).

All'articolo 3, viene istituita l'« Agenzia per relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche », con personalità giuridica di diritto pubblico.

La funzione dell'Agenzia è quella di rappresentare le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di pubblici dipendenti, sostituendo la delegazione governativa prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Essendo sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio ed avendo un mandato a negoziare da parte delle pubbliche amministrazioni che rappresenta, l'Agenzia nella sua attività dovrà attenersi alle direttive politiche del Governo ed agli indirizzi politico-amministrativi delle Amministrazioni medesime.

Non è in questione, perciò, la funzione di indirizzo politico del Governo rispetto all'Amministrazione, ma solo il ruolo di-

storto di questo nella gestione delle trattative con i sindacati. La causa prima dell'abnorme crescita della spesa per le retribuzioni pubbliche va individuata, infatti, nella logica di scambio tra denaro pubblico e consenso elettorale, seguita in primo luogo dal Governo e dai suoi membri delegati alle trattative, per cui più volte è avvenuto che i Ministri offerissero alle categorie più di quanto le organizzazioni sindacali avessero richiesto.

Nell'esercizio di questo ruolo, il Governo si è, avvalso dei propri poteri nel campo legislativo, per aggirare con decreti-legge o in sede di legge finanziaria i limiti di spesa fissati alla contrattazione dal Parlamento ai sensi dell'articolo 15 della legge quadro n. 93 del 1983 e dall'articolo 11-ter della legge 8 agosto 1978, n. 468.

Così, oggi, lo stesso soggetto che negozia e stipula i contratti del pubblico impiego si trova ad avere il potere di finanziarli, al di là degli stanziamenti previsti.

È evidente, dunque, per attuare anche in questo campo il principio di distinzione tra politica e amministrazione, la necessità di affidare la contrattazione ad un organo tecnico, che non abbia possibilità di trarre vantaggi politico-elettorali dalle trattative, né abbia il potere di sfondare i limiti finanziari posti dal Parlamento alle medesime. In tal modo, la dialettica negoziale nelle pubbliche amministrazioni si avvierà a diventare effettiva, avvicinandosi a quella che si realizza nelle imprese private.

Del resto la previsione di un'Agenzia come organo tecnico di gestione della contrattazione, è contenuta anche negli schemi elaborati dalle confederazioni sindacali e dagli esperti del Governo nell'ambito della trattativa in corso sulla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Sul punto dei costi, inoltre, l'esperienza dello scorso decennio dimostra che v'è un serio problema di certezza dei dati di riferimento e di calcolo delle quantità, spesso affidate anch'esse ad una sorta di trattativa informale tra gli esperti delle due parti.

Pertanto, all'articolo 4 si prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Agenzia, di un apposito « Nucleo di valutazione degli oneri contrattuali » dotato di piena autonomia, che dovrà provvedere all'accertamento dell'esatto ammontare degli oneri derivanti dagli accordi stipulati, e della congruità e legittimità delle relative modalità di copertura finanziaria.

Il « Nucleo », dunque, interverrà direttamente nel procedimento di stipulazione del contratto, come delineato all'articolo 5.

L'Agenzia, infatti, definirà, assieme alle organizzazioni sindacali, un'ipotesi di accordo, poi sottoposta all'esame del Nucleo che provvederà alla redazione della « relazione tecnica » prevista dalla legge n. 468 del 1978.

Se l'esito della valutazione sarà negativo, le trattative dovranno essere riaperte. Se, invece, sarà positivo, l'ipotesi di contratto e la relazione verranno trasmesse al Governo, perché autorizzi la sottoscrizione del contratto. Su tale autorizzazione è previsto il controllo della Corte dei conti.

I tempi, sia per la procedura di autorizzazione che per quella di controllo, sono rigorosamente delimitati, in attuazione al principio generale di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per evitare gli effetti negativi e spesso dirompenti, implicati dal prolungarsi dell'incertezza, sulla sorte degli accordi firmati, tra le categorie di dipendenti.

Di conseguenza, a chiusura del procedimento, è previsto (comma 5) un meccanismo di silenzio-assenso per il quale, decorsi sessanta giorni dall'invio dell'ipotesi di contratto al Governo, laddove non vi siano pronunciamenti negativi di quest'organo né della Corte dei conti, l'Agenzia si intende autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Il superamento del DPR « recettivo » del contratto, previsto anche negli schemi elaborati dagli esperti di parte sindacale e governativa, fa sì che il contratto nazionale sia direttamente produttivo di effetti giuridici. Tuttavia, per l'esecuzione del

medesimo da parte delle amministrazioni e degli enti interessati si rendono necessari dei provvedimenti amministrativi, previsti al comma 6.

Al successivo articolo 6, il principio di distinzione tra responsabilità politiche e responsabilità amministrative nella gestione del personale viene applicato anche al livello della contrattazione decentrata. In parallelo, dunque, all'affidamento all'Agenzia della stipulazione dei contratti nazionali di comparto, questo articolo dà piena titolarità, ai dirigenti delle singole amministrazioni, della contrattazione decentrata, articolata ed integrativa relativa alle amministrazioni medesime, nel quadro delle direttive formulate al riguardo dai competenti organi di direzione politica o politico-amministrativa.

L'articolo 7, in collegamento con la previsione dell'indicazione della spesa complessiva per il personale in ciascuna amministrazione od ente pubblico, contempla uno sviluppo della funzione di controllo della Corte dei conti, circa i problemi ed i risultati relativi alla gestione del personale.

Sulla base di appositi rendiconti delle singole amministrazioni e di un potere di accertamento diretto, anche attraverso ispezioni, la Corte dovrà riferire annualmente al Parlamento sulle materie della gestione del personale, sul funzionamento dei servizi, sull'organizzazione di uffici, attraverso valutazioni, complessive o particolari, di ordine qualitativo, e non più meramente finanziario-contabile.

Con tale ultima previsione, si completa il quadro degli interventi normativi sui meccanismi di governo della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, resi urgenti dall'incombere delle trattative per i prossimi contratti e dall'intreccio di questa partita con la manovra di finanza pubblica per il prossimo anno.

I nuovi istituti, tuttavia, hanno un senso solo se collocati nell'ambito di una più generale riforma del rapporto di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, chiesta dalle tre maggiori

confederazioni sindacali ed oggetto di una trattativa col Governo, ormai ben più che matura.

È necessario, perciò, che la presente proposta venga discussa congiuntamente

alle altre proposte di legge già presentate alla Camera su questo argomento, ed in particolare all'atto Camera n. 4248, rispetto al quale si colloca in una posizione di integrazione e di aggiornamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Finanziamento degli oneri
per il pubblico impiego).*

1. La legge finanziaria determina, sulla base delle previsioni relative all'andamento delle spese per i dipendenti pubblici contenute nel bilancio pluriennale e del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362, l'importo massimo destinato globalmente, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al trattamento economico e normativo a qualsiasi titolo previsto a favore del personale dipendente da amministrazioni pubbliche.

2. Nell'ambito dell'importo di cui al comma 1, la legge finanziaria indica i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse tra i diversi comparti e livelli di negoziazione, individuati ai sensi della normativa vigente.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'autonomia impositiva degli enti locali e delle regioni, l'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo comprende anche le quote relative alla contrattazione per il personale dei relativi comparti. A partire dall'esercizio finanziario per il quale sia prevista l'entrata in vigore delle norme di cui al presente comma le regioni e gli enti da esse dipendenti, nonché gli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono:

a) alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di contratti nazionali di comparto, nell'ambito delle entrate finanziarie derivanti da trasferimenti a carico del bilancio statale o dell'applicazione delle aliquote minime delle imposte e tariffe regionali e locali;

b) alla copertura degli oneri conseguenti alla contrattazione integrativa, articolata e decentrata, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla maggiorazione delle aliquote delle imposte e tariffe regionali e locali.

4. In relazione alla spesa destinata globalmente ai dipendenti pubblici, l'Agenzia di cui all'articolo 3 può stipulare contratti che comunque comportino, anche a carico di esercizi futuri, oneri superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma 1, solo previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria in vigore concernente detto stanziamento e prevedendo, comunque, una copertura dei maggiori oneri solo attraverso una riduzione permanente in pari misura di autorizzazioni di spesa corrente, ovvero un aumento permanente in pari misura delle entrate fiscali.

5. Al comma 5 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui nelle proposte e nei disegni di legge, anche di conversione di decreto-legge, che dispongono misure in materia di organizzazione siano previste misure che possono determinare oneri finanziari, alla relativa copertura finanziaria può provvedersi solo mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni legislative di spesa corrente, da disporsi nella medesima legge ».

ART. 2.

(Evidenziazione delle spese per il personale).

1. Gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato, ed i bilanci di previsione delle altre amministrazioni ed enti pubblici evidenziano l'ammontare complessivo delle spese che si prevede di impegnare e l'ammontare complessivo delle somme che si prevede di pagare, nell'anno cui il bilancio si riferisce, per tutti gli oneri relativi al perso-

nale dipendente. Analoga evidenziazione viene effettuata in sede di presentazione dei rispettivi rendiconti consuntivi.

ART. 3.

(Agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche).

1. È istituita, con sede in Roma, l'Agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e svolge i compiti assegnatili dalla legge, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'ambito delle direttive definite dal Consiglio dei ministri.

2. L'Agenzia rappresenta in sede di contrattazione collettiva le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. I responsabili della gestione dell'Agenzia sono scelti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra soggetti di provata competenza e professionalità, con pluriennale esperienza nel campo delle relazioni sindacali e della gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Ove ricorra quest'ultima fattispecie, viene stipulato con i soggetti prescelti un contratto di diritto privato, a tempo determinato e rinnovabile. Il relativo trattamento è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Agenzia si avvale di dipendenti da assumere direttamente con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato ovvero, previa richiesta di comando o posizione fuori ruolo, di personale delle pubbliche amministrazioni, anche in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.

6. Le spese di funzionamento dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

ART. 4.

(Nucleo di valutazione degli oneri finanziari).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione degli oneri finanziari per il pubblico impiego. Il Nucleo, in piena indipendenza ed autonomia di giudizio, esercita le seguenti funzioni:

a) ricevute le ipotesi di accordo di cui all'articolo 5, accerta, sulla base di idonee metodologie scientifiche e tecniche, l'esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale;

b) provvede al monitoraggio ed alla valutazione circa ogni ordine di effetto finanziario derivante dall'applicazione dei contratti di cui alla presente legge e delle leggi di cui all'articolo 11-ter comma 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica e

designati per un terzo dal Presidente del Senato della Repubblica, per un terzo dal Presidente della Camera dei deputati e per un terzo dal Presidente della Corte dei conti. I componenti sono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, docenti universitari, dirigenti generali dello Stato o qualifiche equipollenti.

3. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. In caso di vacanza, la sostituzione del componente cessato dall'incarico avviene nei modi previsti dal comma 2. Il Nucleo di valutazione elegge a maggioranza assoluta il proprio presidente, delibera le norme relative alla propria organizzazione e funzionamento, nell'ambito dei principi posti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 4. Le spese di funzionamento del Nucleo di valutazione sono iscritte nel fondo di cui all'articolo 3, comma 6. I componenti del Nucleo non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività imprenditoriale, professionale o di lavoro dipendente, né essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso, con diritto alla conservazione del posto.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale di dipendenti da assumere direttamente con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato o, previa richiesta di comando, di personale delle pubbliche amministrazioni.

5. Il Nucleo di valutazione, per lo svolgimento dei propri compiti, ha il diritto di ottenere dati, informazioni ed elaborazioni dalla Ragioneria generale dello Stato, dagli enti ed amministrazioni pubbliche, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti e a prestare ogni possibile collaborazione.

ART. 5.

(Procedure contrattuali).

1. L'agenzia di cui all'articolo 3 sostituisce a tutti gli effetti, nelle procedure contrattuali a livello intercompatimentale e di comparto, le delegazioni di parte pubblica di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Ricevute le ipotesi di contratto, il Nucleo di cui all'articolo 4 accerta l'esatta quantificazione degli oneri e la congruità e legittimità delle relative modalità di copertura finanziaria, procedendo alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Qualora l'esito dell'accertamento di cui al comma 2 sia positivo, l'Agenzia trasmette il contratto al Governo, corredato della relativa relazione tecnica. Qualora l'esito dell'accertamento sia negativo, l'Agenzia riavvia le procedure negoziali, al fine di adeguare l'ipotesi di accordo ai rilievi mossi dal Nucleo di valutazione. La nuova ipotesi di accordo è nuovamente sottoposta all'accertamento del Nucleo di valutazione.

4. Il Governo, entro 30 giorni dalla ricezione, autorizza la sottoscrizione del contratto. L'autorizzazione è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che ne verifica la legittimità entro 15 giorni dalla ricezione.

5. La procedura di cui al comma 4 si esaurisce comunque entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del testo del contratto al Governo. Qualora entro tale termine non venga formulato diniego di autorizzazione alla stipula del contratto da parte del Governo o non intervenga rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti, l'Agenzia è autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto.

6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo sono resi esecutivi, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione definitiva, con provvedimento delle singole am-

ministrazioni ed enti interessati, secondo i rispettivi ordinamenti. Per i contratti relativi ai dipendenti delle amministrazioni statali si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 6.

(Contrattazione decentrata).

1. Gli accordi decentrati, articolati ed integrativi, disciplinati dall'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dai decreti del Presidente della Repubblica recettivi di accordi nazionali di comparto, sono negoziati e stipulati, in ogni caso, da una delegazione di parte pubblica composta da una rappresentanza dei titolari degli uffici cui si riferiscono gli accordi stessi e presieduta da un funzionario di qualifica dirigenziale.

2. L'organo di direzione politica o politico-amministrativa dell'ente o dell'amministrazione, in relazione alla negoziazione articolata a livello della medesima, provvede, con gli atti previsti dal relativo ordinamento:

a) a nominare la delegazione di parte pubblica ed il suo Presidente, di norma nella persona del capo del personale o di colui che svolga funzioni assimilabili;

b) a formulare le direttive cui la delegazione dovrà attenersi;

c) a recepire gli accordi stipulati.

3. Per la negoziazione decentrata a livello di singolo ufficio, stabilimento o gruppo di uffici, le funzioni di cui al comma 2 sono assolte dal capo del personale.

4. Le delegazioni sindacali restano soggette alla disciplina di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e alle successive disposizioni di fonte contrattuale.

ART. 7.

(Rendiconti).

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici presentano all'Agenzia di cui all'articolo 3 ed alla Corte dei conti il rendiconto annuale delle spese sostenute per retribuzioni e compensi al personale, di qualsiasi natura ed in ogni forma corrisposti. Il rendiconto è accompagnato da una o più relazioni, nelle quali i dirigenti delle amministrazioni e degli enti espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento al numero degli addetti, alla loro ripartizione negli uffici per qualifiche e profili professionali, agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione o ente, sono stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di programmazione, evidenziando gli eventuali problemi di utilizzazione del personale, di organizzazione degli uffici, di organizzazione dei servizi, di insufficienza o eccesso dei fabbisogni di personale e di strutture logistiche.

2. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico e, sulla base di appositi programmi selettivi di controllo, riferisce, anche con apposite relazioni in corso d'anno, in ordine a materie, settori e singoli interventi, esponendo ogni utile valutazione e proposta in tema di funzionamento dei servizi, di impiego del personale, di efficacia di eventuali parametri di valutazione della produttività, di rilevate irregolarità e disfunzioni. A tali fini si avvale anche di accertamenti diretti, nonché di dati, notizie, atti e documenti acquisiti presso i competenti uffici i quali, ove richiestine, sono tenuti a fornirli. Della presentazione degli specifici referti e del loro oggetto la Corte dei conti dà circostanziato avviso all'Agenzia di cui all'articolo 3, nonché ai Ministri ed agli enti o amministrazioni interessati.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992, e relative proiezioni.